

<b>OGGETTO</b>	<b>BONUS CENTRI ESTIVI DI GIUGNO - DOMANDA ENTRO IL 15 LUGLIO</b>
<b>RIFERIMENTI</b>	ART. 2, CO. 6 D.L. 30/2021; INPS MESS. N. 2433/2021
<b>CIRCOLARE DEL</b>	<b>09/07/2021</b>

*Sintesi: per determinate categorie di lavoratori con figli conviventi "under 14" è prevista la possibilità di fruire di un bonus fino a €. 100 a settimana per la frequenza del figlio presso "centri estivi".  
La domanda può essere presentata dal genitore richiedente*

- entro il 15 luglio 2021,
- per le settimane di frequenza del minore ai centri estivi e dei servizi integrativi per l'infanzia fino alla data del 30 giugno 2021 incluso.

*La prestazione può essere richiesta attraverso il servizio bonus centri estivi presente nel sito dell'Inps.*

### BONUS BABY SITTING/CENTRI ESTIVI/SERVIZI INTEGRATIVI PER L'INFANZIA

L'art. 2, co. 6, D.L. 30/2021 (conv. con modif. in L. n. 61/2021) prevede la possibilità di fruire:

- di uno o più **bonus fino a un massimo di €. 100 settimanali** per nucleo familiare, per i genitori di figli conviventi
- per servizi di baby-sitting e per l'iscrizione ai centri estivi e ai servizi integrativi per l'infanzia.

### SOGGETTI BENEFICARI

Il bonus per i servizi di baby-sitting nonché per l'iscrizione ai centri estivi e ai servizi integrativi per l'infanzia, tenuto conto delle modifiche introdotte dalla legge n. 61/2021, riguardano le seguenti tipologie di lavoratori:

✓ lavoratori iscritti in via esclusiva alla <b>Gestione separata</b> di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
✓ lavoratori <b>autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'INPS</b> ;
✓ lavoratori <b>autonomi iscritti alle casse professionali autonome</b> non gestite dall'INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari;
✓ <b>personale del comparto sicurezza, difesa, soccorso pubblico</b> e della <u>polizia locale</u> , impiegato per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
✓ <b>lavoratori dipendenti</b> del settore <u>sanitario</u> , pubblico e privato accreditato, appartenenti alle categorie degli <u>esercenti le professioni sanitarie</u> , degli <u>esercenti la professione di assistente sociale</u> e degli <u>operatori sociosanitari</u> .

### FIGLI CONVIVENTI

I benefici spettano in presenza di

- **figli conviventi minori di anni 14**,
- **figli disabili** in situazione di gravità accertata ai sensi dell'art. 3, co. 3, L. n. 104/1992, a prescindere dall'età del figlio.



**Nota:** Il bonus per la comprovata iscrizione ai centri estivi o ai servizi integrativi per l'infanzia è erogato, in alternativa al bonus baby-sitting, direttamente al richiedente.



**N.B.:** il Ministero del Lavoro ha ritenuto che, a differenza del bonus baby-sitting, il bonus per l'iscrizione ai centri estivi/servizi integrativi per l'infanzia viene erogato **a prescindere**

- **dalla sussistenza dei casi di sospensione dell'attività scolastica o educativa in presenza**
- della durata dell'infezione da SARS-CoV-2
- o dalla quarantena del figlio disposta dall'ASL.

posta l'incompatibilità con la frequenza dei centri estivi e dei servizi integrativi dell'infanzia.

## EROGAZIONE BONUS CENTRI ESTIVI/SERVIZI INTEGRATIVI PER L'INFANZIA

Il bonus per la comprovata iscrizione

- ai centri estivi,
- ai servizi integrativi per l'infanzia ex art. 2 D.Lgs n. 65/2017,
- ai servizi socioeducativi territoriali,
- ai centri con funzione educativa e ricreativa
- ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia,

➔ è pari ad una somma di **massimo €. 100 settimanali**.

### PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda viene presentata mediante apposito **servizio disponibile nel sito dell'Inps** al seguente percorso: "Prestazioni e servizi" > "Servizi" > "Bonus servizi di baby sitting", scegliendo la tipologia di domanda; previa autenticazione tramite SPID almeno di livello 2, Carta di identità elettronica (CIE), Carta nazionale dei servizi (CNS), ovvero tramite il PIN di tipo dispositivo rilasciato dall'Istituto entro il 1° ottobre 2020.



**TERMINI:** la domanda va **presentata entro il 15 luglio 2021**, per le settimane di frequenza dei centri estivi e dei servizi integrativi per l'infanzia **fino al 30 giugno 2021**.



Alla domanda di prestazione deve essere allegata la **documentazione attestante l'iscrizione** a detti **centri e strutture** (ad esempio, fatture, ricevute di pagamento o di iscrizione, ecc.) che offrono i sopracitati servizi, indicando i periodi di iscrizione del figlio convivente.



**N.B.:** il **periodo d'iscrizione non può eccedere il 30 giugno**.

Nella richiesta dovrà essere altresì indicato il codice fiscale o la partita IVA del centro estivo o della struttura prescelta e il tipo di struttura, scegliendolo tra le seguenti previste dal nomenclatore degli interventi e servizi sociali:

- Centri e attività diurne (L);
- Centri con funzione educativo-ricreativa (LA);
- Ludoteche (L1);
- Centri di aggregazione sociale (LA2);
- Centri per le famiglie (LA3);
- Centri diurni di protezione sociale (LA4);
- Centri diurni estivi (LA5);
- Asili e servizi per la prima infanzia (LB);
- Asilo Nido (LB1);
- Servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia (LB2);
- Servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia: spazi gioco (LB2.2);
- Servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia: centri bambini genitori (LB2.3).

**MODALITA' DI EROGAZIONE**

Il bonus per l'iscrizione ai centri estivi e ai servizi integrativi per l'infanzia è erogato mediante

- accreditato su **conto corrente bancario o postale**,
- accreditato su
  - ✓ libretto postale,
  - ✓ carta prepagata con IBAN o bonifico domiciliato presso Poste Italiane,

secondo la scelta indicata all'atto della domanda.

Si ricorda che lo strumento prescelto per il pagamento dovrà essere **intestato al richiedente**.

**INCOMPATIBILITA'**

Fermo restando l'alternatività del bonus al c.d. Congedo 2021 per genitori e al bonus baby-sitting, il bonus in parola può essere erogato, alternativamente, a entrambi i genitori purché non ricorra, nelle stesse giornate della settimana prescelta, una delle seguenti condizioni:

- la prestazione lavorativa è svolta in modalità agile;
- l'altro genitore
  - ✓ non svolge alcuna attività lavorativa
  - ✓ è sospeso dal lavoro
  - ✓ è beneficiario di altri strumenti previsti a sostegno del reddito;
- i genitori hanno fruito del congedo di cui ai commi 2 e 5 del articolo 2 del D.L. n. 30/2021.

**Incompatibilità bonus servizi integrativi con bonus asilo nido**

In caso di opzione per il **bonus per i servizi integrativi per l'infanzia** la misura è **incompatibile**, negli stessi periodi, con la fruizione del **bonus asilo nido** di cui all'art. 1, co. 355, L. 232/2016 (come mod. dall'art. 1, co. 343, L. n. 160/2019).

Laddove la mensilità di giugno del bonus asilo nido sia stata già prenotata nell'apposita procedura, le settimane richieste non saranno rimborsate, dando priorità alla prestazione in commento legata all'emergenza, che risulta più favorevole all'utente.